



TRIBUNALE DI MESSINA

-Sezione Lavoro-

Il Giudice,

letti gli atti del proc. iscritto al n. 5111 /2013 R.G.;

letta l'istanza di differimento dell'udienza;

rilevato che a norma di quanto previsto dal nono comma dell'art. 420 c.p.c., "...Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415...", mentre secondo quanto dispone l'undicesimo comma dello stesso art. 420 c.p.c., "...A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio..."; che a quanto risulta l'Ufficio non ha ancora provveduto ad effettuare le notifiche ai sensi della norma richiamata;

che a fronte di ciò parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza del 8.11.2022 al fine di consentire alla cancelleria di provvedere alla notifica, contestualmente indicando nominativo e data di nascita dei controinteressati destinatari della notifica;

ritenuto che considerato il numero dei controinteressati e delle notifiche da effettuare appare opportuno onerare parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio, concedendo nuovo termine e un differimento dell'udienza;

P.Q.M.

Onera parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati entro il termine di giorni 90;

Dispone il differimento della causa fissata per il 08/11/2022 al 17/1/2023 alle ore 10.

Si comunichi.

Messina, 08/08/2022

Il Giudice

Dott.ssa Aurora La Face